


**FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 316 ter c.p., secondo comma,**  
**E CUMULO GIURIDICO**

Nel caso di specie, era stata emessa una ordinanza ingiunzione da parte della Prefettura di Firenze, stante la riscontrata violazione dell'art. 316 ter c.p., nella ipotesi depenalizzata del secondo comma, per aver la ditta trasmesso all'INPS denunce UniEMens per le somme a titolo di indennità di malattia e maternità spettanti alla lavoratrice, da settembre 2015 a luglio 2016, senza provvedere a corrispondere alla medesima i relativi importi e ponendoli indebitamente a conguaglio con i debiti verso l'istituto. La Prefettura ha accertato e contestato n. 15 violazioni, pari alle mensilità (da settembre 2015 a luglio 2016) per cui la Ditta ha effettuato il conguaglio con l'INPS.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 469/2021 (pubblicata il 16/06/2021) ha ritenuto applicabile il regime del cumulo giuridico di cui all'art. 8 della Legge n. 689/1981. Tale norma, che al primo comma ha previsto in via generale l'applicabilità dell'istituto del c.d. "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate, prevede proprio in materia di previdenza ed assistenza (e solo in essa) l'applicabilità del medesimo istituto anche in caso di concorso materiale, in cui una pluralità di violazioni è commessa con più azioni od omissioni

**(In calce il provvedimento).**



AVVOCATI  
STUDIO LEGALE

*Petra D'Andrea*

*Avvocato in Firenze*

Produzione riservata – 2 luglio 2021



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 269/2021 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████ con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA  
PETRA, elettivamente domiciliata in VIA Ghibellina 3 FIRENZE presso il difensore avv.  
D'ANDREA PETRA

Parte ricorrente

contro

PREFETTURA ██████████ (C.F. ██████████

Parte resistente

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

██████████ nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale ██████████  
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione ██████████ emessa dalla Prefettura di  
██████████ in data ██████████ (notificata ██████████ e portante il pagamento della complessiva somma di  
€ 13.900,74 (di cui € 13.900,74 a titolo di sanzione amministrativa ed il resto a titolo di spese di  
notifica), formulando le seguenti conclusioni:

*"In tesi, accertata l'erronea indicazione relativa l'Autorità competente cui indirizzare il ricorso,  
contenuta nell'ordinanza-ingiunzione impugnata di cui in epigrafe, dichiarare la propria competenza e  
annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata di cui in epigrafe;*

**2) In ipotesi,**

**• In via preliminare:**

- accertare l'erronea indicazione relativa l'Autorità competente cui indirizzare il ricorso, contenuta  
nell'ordinanza-ingiunzione impugnata di cui in epigrafe e per l'effetto dichiarare la propria  
competenza in ordine a valutare la presente opposizione.

- sospendere, con decreto da confermare ovvero con ordinanza sentite le parti, l'efficacia esecutiva del  
provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 6, comma 7 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n.  
150.

**• Nel merito:**

- in tesi, annullare in ogni caso l'ordinanza-ingiunzione impugnata di cui in epigrafe per le  
motivazioni su esposte;

- in ipotesi, applicare il cumulo di cui all'art. 8 della legge 689/1991 e per l'effetto applicare n. 1 violazione ai sensi dell'art. 8, legge n. 689/1981.  
In ogni caso, condannare la controparte alle spese di lite”.

Riferiva parte ricorrente che l'ordinanza ingiunzione si fondava sulla riscontrata violazione dell'art. 316-ter c.p. (nell'ipotesi depenalizzata del secondo comma) per aver ella “*trasmesso all'Inps le denunce UniEMens per le somme a titolo di indennità di malattia e maternità (obbligatorie e facoltative), spettando alla lavoratrice [redacted] da settembre 2015 a luglio 2016, senza provvedere a corrispondere alla medesima i relativi importi e ponendoli indebitamente a conguaglio con i debiti verso l'Istituto*”, così accertando e contestando n. 15 violazioni pari ai mesi (da settembre 2015 a luglio 2016) di effettuazione del conguaglio (cfr., ordinanza-ingiunzione, doc. 1).

Si doleva della illegittimità/annullabilità della stessa:

- a) per violazione dell'art. 21-octies, comma 1, L. 241/1990 in combinato disposto dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990, avendo indicato erroneamente l'organo giudiziario davanti al quale poter proporre ricorso avverso la stessa (Giudice di pace, anziché Tribunale);
- b) perché la ricorrente, in quel momento trovata in una situazione di “gravissima difficoltà economica”, non aveva inteso porre in essere una condotta con la volontà di beneficiare di un vantaggio economico e si era trovata nella necessità di ritardare il pagamento delle retribuzioni;
- c) per aver contestato tante violazioni quanti i mesi di conguaglio, invece di applicare il regime di cumulo giuridico di cui all'art. 8, comma 2, L. 689/1981.

[redacted] la causa è stata istruita documentalmente e, quindi, decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, così rendendosi superflua un'autonoma statuizione sull'istanza di sospensione.

\*\*\*

L'ordinanza ingiunzione opposta indica come autorità giudiziaria davanti alla quale poter proporre ricorso il Giudice di Pace.

In realtà, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. b) D.Lgs. 150/2011, rientrano nella competenza del Tribunale (e non del Giudice di Pace) le opposizioni ad ordinanze ingiunzioni nel caso in cui la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia “di previdenza e assistenza obbligatoria”.

Pertanto, tale erronea indicazione non può inficiare l'ordinanza ingiunzione emessa, dal momento che nessuna concreta lesione al diritto di difesa da ciò è derivato per la ricorrente, che tempestivamente ha proposto l'odierna opposizione davanti al giudice competente per materia.

Passando al merito, risulta essere stata integrata da parte della ricorrente la fattispecie di cui all'art. 316-ter c.p.c., che punisce “chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di

*documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee”.*

Come rilevato nella ordinanza ingiunzione opposta, all'intero della nozione codicistica di conseguimento indebito di contributi di enti pubblici rientra anche il caso di esenzione dal pagamento di una somma ai medesimi dovuta e, quindi, anche l'odierna fattispecie di conguaglio indebito (non accompagnato da erogazione di denaro da parte della pubblica amministrazione).

Per esso, quindi, correttamente è stata applicata la sanzione di cui al comma 2 (che ha depenalizzato la fattispecie in tutti i casi in cui la somma indebitamente percepita sia stata pari o inferiore ad € 3.999,96).

A tale conclusione non ostano le difese sul punto esposte dalla ricorrente: le difficoltà economiche della [REDACTED] al momento dei fatti non possono costituire circostanze idonee ad escluderne l'elemento soggettivo (la fattispecie richiedendo un dolo generico e non specifico), così come il ritardato pagamento delle retribuzioni (cfr., doc. 10) non fa venir meno sul piano oggettivo l'avvenuto indebito conguaglio.

Fondata è invece la doglianza relativa all'omessa applicazione del regime del cumulo giuridico.

l'art. 8 L. 689/1981<sup>1</sup>, che al primo comma ha previsto in via generale l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate (in cui con un'unica azione od omissione sono commesse violazioni plurime), prevede proprio in materia di previdenza ed assistenza (e solo in essa) l'applicabilità del medesimo istituto anche in caso di concorso materiale, in cui una pluralità di violazioni è commessa con più azioni od omissioni (in argomento, cfr., Cass., 6357/2020, Cass., 24655/2008, Cass., 21203/2011).

Poiché la sanzione oggetto della odierna ordinanza-ingiunzione ha ad oggetto la materia della previdenza ed assistenza obbligatorie (e non quella della tutela del lavoro, come nella vicenda oggetto di Cass., 6357/2020 cit.)<sup>2</sup>, ad essa è applicabile l'istituto del cumulo giuridico: invero, la condotta

<sup>1</sup> “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”.

<sup>2</sup> Vd. motivazione: “10.- L'art. 8 della L. 689/81 in esame disciplina l'istituto del cumulo giuridico in tema di sanzioni amministrative, con due disposizioni distinte. Al comma 1, prevede che chi con

contestata (indebito conguaglio) si è tradotta nella commissione di identiche violazioni protratte nel tempo in relazione al medesimo lavoratore e riferite ad un medesimo bene protetto, di tacché le stesse possono essere espressione di condotta unitaria.

Poiché, quindi, l'ordinanza ingiunzione opposta non ha applicato il criterio di irrogazione della sanzione del cumulo giuridico, ai sensi dell'art. 6, comma 12, D.Lgs. 150/2011 ne deve essere disposta la modifica limitatamente all'entità della sanzione irrogata, che deve essere determinata in un importo pari alla sanzione massima applicata (€ 1.659,84, relativa al mese di marzo 2016: vd. ordinanza ingiunzione), aumentata al triplo (tenuto conto, ai sensi dell'art. 11 L. 689/1981, della prolungata reiterazione del fatto) e, quindi, in € 4.979,52.

Tenuto conto dell'esito della lite, le spese del giudizio sono compensate per 1/2 e poste a carico della convenuta per la restante quota di 1/2: esse sono liquidate come da dispositivo già nella misura di 1/2.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: §

1) in parziale accoglimento del ricorso, modifica l'ordinanza ingiunzione n. [REDACTED] emessa dalla Prefettura di [REDACTED] in data 11.1.2021 limitatamente all'entità della sanzione irrogata, che ridetermina nella misura di complessivi € 4.979,52, oltre interessi legali;

2) compensa tra le parti le spese di lite nella quota di 1/2 e pone le stesse a carico di parte convenuta per la restante quota di 1/2 e, per l'effetto, condanna la Prefettura [REDACTED] a rifondere alla ricorrente [REDACTED] la somma di € 1.004,00 a titolo di compenso, € 118,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

---

*un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione (concorso formale), soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo (c.d. cumulo giuridico).*

*Al comma 2, estende la disciplina del comma 1, all'ipotesi di più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge commesse con più azioni od omissioni (concorso materiale), limitatamente però alla materia di previdenza e di assistenza obbligatoria. Se ne deduce che il cumulo giuridico è previsto dall'art. 8 nelle sole ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate (per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, commesse però con un'unica azione od omissione), nonché nell'ipotesi di concorso materiale (di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni) per le violazioni in materia di previdenza di assistenza obbligatorie.*

*Non è viceversa ammesso il cumulo giuridico in caso di concorso materiale in materie diverse, come per la presente violazione delle norme in materia di prospetto paga".*

Firenze, 16 giugno 2021

Il Giudice  
dott. Tommaso Maria Gualano

Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.